

CAPITOLATO DI GARA

LOTTO 1 – AMBITO 1.5

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO 1	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	CIG
Ambito 1.5 - Polizza ARD Libro matricola	31/12/2018	31/12/2020	7628974C7E

DA AGGIUDICARSI CON PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEL D. LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 E SMI

Lecce, 20 Settembre 2018

IL RUP



INDICE

TITOLO I -DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Attività Contraente

TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Art. 6 - Durata del contratto

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art. 8 - Pagamento frazionato del premio annuale

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Art. 13 - Oneri fiscali

Art. 14 - Clausola Broker

Art. 15 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 17 - Foro competente

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

TITOLO III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

Art. 19 - Oggetto dell'Assicurazione

Art. 20 - Rischi inclusi nell'assicurazione incendio

Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione incendio

Art. 22 - Rischi inclusi nell'assicurazione furto

Art. 23 - Estensione territoriale delle garanzie

Art. 24 - Elementi per il calcolo del Premio

Art. 25 - Comunicazione annuale dei valori da assicurare da parte del contraente

Art. 26 - Polizza a libro matricola e regolazione del premio

Art. 27 - Degrado Convenzionale – Criteri di indennizzo

Art. 28 - Pagamento dell'indennità

Art. 29 - Recupero del veicolo rubato

Art. 30 - Ispezione ai veicoli assicurati

Art. 31 - Obbligo e spese di salvataggio

Art. 32 - Denuncia del sinistro

Art. 33 - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio

Art. 34 - Conservazione delle tracce del sinistro

Art. 35 - Determinazione dei danni risarcibili

Art. 36 - Limite massimo di risarcimento

TITOLO IV - CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

Art. 37 - Estensione garanzia

Art. 38 - Eventi atmosferici

Art. 39 - Cortocircuiti

Art. 40 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Riparto di coassicurazione

Art. 42 - Disposizione finale

ALLEGATI

TITOLO I - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Compagnia	L'Impresa Assicuratrice.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Incendio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta alla Compagnia.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna non dovuto ad esplosione.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Veicoli	Qualunque mezzo di locomozione terrestre (compresi autobus e filobus) indicati negli allegati o nelle appendici alla polizza.

Art. 2 - Attività Contraente

Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dallo statuto sociale, dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

A mero titolo esemplificativo e non limitativo il Contraente/Assicurato svolge anche le seguenti attività:

- Rimozione, ganasciatura e deposeria giudiziaria;
- Manutenzione ed installazione segnaletica orizzontale e verticale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici;
- Attività di trasporto pubblico urbano e filoviario;
- Gestione di aree di sosta e di terminal Bus/Filobus;
- Gestione/utilizzo della rete filoviaria e delle infrastrutture di trazione elettrica necessaria per l'esercizio dei filobus.

TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 6 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata poliennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi, richiedere la proroga dei contratti, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione delle nuove polizze e, comunque, per un massimo di 180 giorni, previo invio, entro 30 giorni dalla scadenza, di richiesta scritta all'assicuratore a mezzo raccomandata AR o pec.

Art. 7 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara.

Per il pagamento della prima rata di premio, e delle successive rate, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Se il Contraente non paga nei termini innanzi stabiliti, l'assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza del relativo "termine di rispetto" fino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 8 - Pagamento frazionato del premio annuale

La Contraente provvederà al pagamento del premio con frazionamento semestrale e sono esclusi i diritti di frazionamento.

Art. 9 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa assicuratrice può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o email per il tramite del Broker a cui è assegnata la polizza.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni e clausole tutte del presente contratto.

Art. 13 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

Art. 14 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi per la gestione ed esecuzione del presente contratto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'A.T.I. composta da Adriateca S.r.l. (in qualità di Mandataria) e Italtobrokers S.p.A. (in qualità di Mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto in oggetto saranno gestiti, per conto del Contraente dal Broker. Pertanto gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatrici nella misura di seguito indicata, in percentuale sul premio imponibile:

Lotto	% sul premio imponibile
LOTTO 1	
Ambito 1.5 - Polizza ARD Libro matricola	7,98% (SETTE/98 PER CENTO)

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 15 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- la Compagnia delegataria è l'unica responsabile della completa gestione del contratto e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 c.c., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto e alle condizioni di polizza allegate, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
- ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

Art. 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari

(Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" e D. L. 12 Novembre 2010 n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza")

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l'impresa assicuratrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Contraente di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Contraente si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. .

Art. 17 - Foro competente

In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il **Foro di Lecce**.

Art. 18 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme del bando di gara, o equivalente atto, e di legge.

TITOLO III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

Art. 19 - Oggetto dell'Assicurazione

A) Incendio

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.

B) Furto

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, in conseguenza del furto (totale o parziale consumato o tentato).

Le garanzie sub A) e B) sono estese a tutto il parco automezzi dell'assicurato e/o di terzi in comodato d'uso.

In riferimento ai veicoli indicati negli allegati e nelle successive modifiche di tali elenchi in relazione alla gestione del Libro Matricola, la garanzia è operante anche nel caso che siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, comma 5, D.Lgs.30/4/92 n.285 e successive modifiche, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato, indicati in apposita appendice.

Art. 20 - Rischi inclusi nell'assicurazione incendio

a) Sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:

- fulmine;
- esplosione verificatasi in relazione all'attività dichiarata in polizza;

b) Sono inclusi nella garanzia:

- gli accessori e gli impianti fissi;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli identificati dal Contraente facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto;
- per gli automezzi azionati da motore a benzina, nafta o gasolio, GPL o metano, anche i danni che lo scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori può provocare agli automezzi stessi;
- le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- i danni materiali e diretti provocati da scoppio, autocombustione (combustione spontanea senza fiamme), caduta di aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate.

c) Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto di € 500.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili locati dall'assicurato per i rimessaggi.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza di € 500.000,00 per annualità assicurativa.

d) L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate e quelli di terzi in deposito e custodia anche a seguito di rimozione;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Il limite di risarcimento annuo complessivo massimo è fissato in € 500.000,00.

e) Sono inclusi inoltre i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo, di scioperi, di tumulti popolari e di sommosse con il limite di risarcimento per sinistro e anno di € 1.500.000,00.

Per tali garanzie la Società applica uno scoperto del 15% con minimo € 500,00 ad ogni singolo sinistro.

Art. 21 - Rischi esclusi dall'assicurazione incendio

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900, 1° comma, c.c.), ferma restando la validità della garanzia per il II° e III° comma dello stesso art.1900, c.c.;
- d) determinati da trombe d'aria, da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, mareggiate e frane.

Art. 22 - Rischi inclusi nell'assicurazione furto

Sono compresi in garanzia:

- a) i danni prodotti ai veicoli nell'esecuzione ed in conseguenza del furto;
- b) i danni conseguenti al furto, rapina o vandalismo di accessori audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, registratori e simili;
- c) i danni conseguenti al furto, o vandalismo subiti da dispositivi vari ed eventuali attrezzature e dotazioni in uso al veicolo;
- d) i danni conseguenti al furto o a vandalismo subiti da dispositivi di bordo, installati sui veicoli identificati dal Contraente, facenti parte del sistema di telecontrollo centralizzato della rete di trasporto.
- e) per tali garanzie, limitatamente agli atti di vandalismo la Società non risponde dell'ammontare dei primi € 2.000,00 di ogni singolo sinistro

Art. 23 - Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

Art. 24 - Elementi per il calcolo del Premio

Il premio è annuo ed è determinato con tasso fisso per tutto il periodo contrattuale sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante negli allegati stessi.

L'importo del premio complessivo relativo al primo anno contrattuale sarà determinato dall'offerta complessiva presentata in gara per Incendio e Furto Veicoli.

Sono fatti salvi il conguaglio e la regolazione premio relativa alle variazioni risultanti a libro matricola.

Art. 25 - Comunicazione annuale dei valori da assicurare da parte del contraente

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per ogni successivo anno:

- a) per i veicoli indicati nell'allegato 1 (autobus e filobus) trasmette l'elenco aggiornato dei veicoli dei quali il valore è calcolato sulla base della normativa Regionale.
- b) per i veicoli indicati nell'allegato 2 (altri veicoli) trasmette l'elenco aggiornato dei veicoli con il rispettivo valore commerciale di proprietà di SGM SpA.

I valori di cui sopra vengono comunque determinati secondo la dinamica dei prezzi commerciali per ciascun mezzo.

Art. 26 - Polizza a libro matricola e regolazione del premio

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli all'atto della stipulazione della polizza e successivamente.

La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

- a) Il valore degli autobus e filobus, singolarmente indicati, ed inclusi nel libro matricola alla data di stipulazione della polizza, sono determinati per ciascun veicolo sulla base della normativa Regionale. Il valore degli autobus e filobus iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa) ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing o comodato d'uso;
- b) i valori complessivi delle autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli ad uso speciale e macchine operatrici identificati con targa, dei rimorchi, sono determinati per ciascun veicolo sulla base del valore commerciale, così come quantificati nell'allegato 2 e 3. Il valore dei suddetti veicoli iscritti nel libro matricola successivamente è determinato dal prezzo d'acquisto (IVA esclusa), ovvero dal valore di riferimento di contratti di leasing o comodato d'uso.

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dalla forma di comunicazione prevista all'art. 10.

La regolazione del premio annuo deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell'annualità assicurativa stessa in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giornata di garanzia, aggiungendo

i premi al lordo delle imposte relativamente ai veicoli inclusi e sottraendo i premi al netto dell'imposte relativamente ai veicoli esclusi.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce al lordo delle imposte.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio riscosso in più al netto dell'imposte.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dalla data di invio dell'atto di regolazione al Contraente, qualora tale atto dovesse riportare dei conteggi errati detti termini verranno posticipati di conseguenza.

Le procedure di attuazione del libro matricola vengono concordate fra le parti, anche a mezzo del regolamento di gestione, realizzate anche con forme di gestione on line.

Art. 27 - Degradato Convenzionale – Criteri di indennizzo

Con riferimento ai veicoli indicati negli allegati, l'Impresa a nessun titolo, potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata per i singoli veicoli.

a) Danno parziale ai veicoli

- Nel caso di danno parziale ai mezzi indicati nell'allegato n. 1 (autobus e filobus) il risarcimento dei danni avverrà applicando solo ai costi relativi alle parti di ricambio la seguente tabella prendendo come riferimento il valore d'acquisto, rilevabile dalla documentazione contabile aziendale :

1° Semestre	indennizzo al	100%
2° Semestre	"	90%
2° Anno	"	85%
3° Anno	"	80%
4° Anno	"	70%
5° Anno	"	55%
6° Anno	"	47,5%
7° Anno fino al 13°	"	2,5% in meno ogni anno
14° Anno e successivi	20%	

- Nel caso di danno parziale ai mezzi indicati nell'allegato n. 2 (autovetture ed veicoli ausiliari) per i danni parziali il risarcimento sarà pari alle spese documentate prodotte dall'Assicurato. Le parti non riparabili che, per tale motivo sono state sostituite con parti nuove, saranno liquidate senza tener conto del degrado d'uso dovuto a vetustà o ad usura purché dalla data di prima immatricolazione non siano trascorsi più di sei mesi.

a1) Valore commerciale complessivo dell'intero parco aziendale sulla base delle tabelle di cui al presente articolo è pari ad € 2.469.000,00 (utile ai fini del danno parziale)

a2) Se, in caso di sinistro, la riparazione e/o il ripristino del mezzo danneggiato venisse effettuato direttamente dalla Contraente, l'Impresa rimborserà il costo dei materiali utilizzati ed il costo-azienda lordo della manodopera utilizzata per eseguire la riparazione o il ripristino.

b) Danno totale ai veicoli

- Nel caso di perdita totale ai mezzi indicati nell'allegato n. 1 (autobus e filobus) il risarcimento dei danni avverrà sulla base dei valori indicati sul bilancio aziendale con un minimo di indennizzo pari ad €. 5.000,00.
- Nel caso di danno totale ai mezzi indicati nell'allegato n. 2 (autovetture ed veicoli ausiliari) il risarcimento sarà pari al valore commerciale del veicolo stesso al momento del sinistro – stabilito in base alla media delle quotazioni di "Eurotax Giallo" ed "Eurotax Blu" - con il limite del valore indicato in polizza.

b1) Valore Commerciale pari ad € 2.469.000,00 (utile al fine del danno totale)

b2) E' considerata "perdita totale del veicolo" il caso in cui le spese di riparazione sommate all'importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro

c) Limite massimo di indennizzo € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 28 - Pagamento dell'indennità

Il pagamento dell'indennità è eseguito dall'Impresa alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 21 c).

Art. 29 - Recupero del veicolo rubato

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente è tenuto non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato, realizzato prima del pagamento dell'indennizzo, sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quando fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa se questa ha pagato integralmente, se invece l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito fra le parti in proporzione del danno sopportato.

Art. 30 - Ispezione ai veicoli assicurati

L'Impresa ha il diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

Art. 31 - Obbligo e spese di salvataggio

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Art. 32 - Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve:

- a) entro otto giorni dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso sommario alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) nei cinque giorni successivi farne dichiarazione regolare e circostanziata alla Procura della Repubblica oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria del luogo. In ogni caso tale dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato.
Se il fatto costituisce reato la denuncia all'Autorità deve essere inviata al più presto dal momento in cui l'Assicurato ne è venuto a conoscenza;
- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, alla Sede Territoriale oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, accompagnandola con una descrizione del danno subito.

Per ulteriori procedure, ai fini dell'ottimizzazione dei risultati gestionali, si richiama quanto previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 33 - Inadempimento dell'obbligo di salvataggio

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 31 perde il diritto al risarcimento; se è inadempiente colposamente l'assicuratore può ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art.1915, c.c.).

Art. 34 - Conservazione delle tracce del sinistro

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno.

Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

Art. 35 - Determinazione dei danni risarcibili

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e quelle da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) l'indennizzo non potrà superare il valore del veicolo al momento del sinistro; tale valore si calcola in relazione al tipo di veicolo, condizione, vetustà, uso, adozione di nuove tecnologie od altre cause, tenuto conto di quanto previsto agli artt. 26 e 27;
- c) in caso di mezzo immatricolato meno di sei mesi prima dell'accadimento del sinistro, il calcolo dell'indennizzo viene effettuato sul valore a nuovo;
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o reimmatricolazione del veicolo;
- e) qualora il Contraente, al momento del sinistro, debba scaricare ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA) gli indennizzi saranno effettuati al netto di detta imposta. Se lo scarico dell'IVA non è possibile l'indennizzo comprenderà anche detta imposta
- f) se sono annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal contraente che dal beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'assicuratore non è tenuto a conoscere.

Art. 36 - Limite massimo di risarcimento

Per i veicoli indicati negli allegati l'Impresa è tenuta a provvedere all'indennizzo nel limite massimo di € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo il valore indicato per ciascun veicolo nelle tabelle allegate e/o nei dati contabili dell'Azienda.

TITOLO IV – CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO VEICOLI

Art. 37 - Estensione garanzia

Nella presente devono intendersi assicurati tutti i veicoli di proprietà e/o uso della Contraente, anche se, per un disguido operativo degli uffici interessati determinati mezzi non risultassero elencati in polizza o non venissero tempestivamente comunicate le relative variazioni e/o gli inserimenti a nuovo.

L'Assicurata non appena venutane a conoscenza, sarà tenuta a pagare il premio conteggiato dalla Società, periodo dell'effettivo acquisto e/o possesso.

La Contraente si impegna a comunicare, nelle forme previste, ogni mutamento che avvenga nel corso dell'anno assicurativo affinché si possa procedere al termine dello stesso, alla eventuale Regolazione del Premio, calcolata in base alle comunicazioni.

Art. 38 - Eventi atmosferici

A parziale deroga delle Condizioni che regolano l'assicurazione la Società risponde dei danni materiali diretti arrecati a tutti i veicoli assicurati causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, nonché dei danni materiali e diretti subiti per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, Di uno scoperto del 15% con minimo € 500,00
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, somma maggiore di € 500.000,00.

Art. 39 - Cortocircuiti

Il risarcimento dei danni conseguenti a corto circuiti avverrà anche senza sviluppo di incendio, in deroga alle Condizioni che regolano l'Assicurazione.

Art. 40 - Obbligo dell'Impresa di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio

Alla fine di ogni esercizio l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri a premi di primo anno riferito all'esercizio trascorso e all'aggiornamento di quelli precedenti, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati, così come previsto dal D. Lgs. n. 209/05.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti società secondo le percentuali di seguito indicate:

(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione)

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria/delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Art. 42 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

ALLEGATI

ALLEGATO A)

Elenco analitico su documento "excel" costituente parte integrante del capitolato di assicurazione afferente la copertura Incendio e Furto Veicoli

ELENCO AUTOBUS/FILOBUS IN SERVIZIO URBANO AI 31/12/2018

Tipologia	Numero
autobus	48
filobus	12

*Valori complessivi determinati in base alla scala di degrado convenzionale di cui all'art. 26 del capitolato, che, dal sistema informatico gestionale del libro matricola in uso ad SGM SPA possono essere calcolati in tempo reale per ciascun automezzo assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 24.

ELENCO AUTOVETTURE, AUTOCARRI, VEICOLI PER TRASPORTO PROMISCUO, VEICOLI PER USO SPECIALE, MOTOVEICOLI, MACCHINE OPERATRICI, RIMORCHI di proprietà o un uso di SGM SPA AL 31/12/2018

Tipologia	Numero
ciclomotori	0
altri veicoli	0
furgoni/veicoli speciali	5

*Valori complessivi determinati in base alla scala di degrado convenzionale di cui all'art. 26 del capitolato, che, dal sistema informatico gestionale del libro matricola in uso ad SGM SPA possono essere calcolati in tempo reale per ciascun automezzo assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 24.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

